



TRIBUNALE DI CROTONE

SEZIONE CIVILE

ESECUZIONI IMMOBILIARI

Ai Custodi

Ai professionisti delegati

Agli esperti

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili

Al Consiglio dell'Ordine dei Notai

e p.c.

Al Presidente del Tribunale

Oggetto: pignoramento dei beni della comunione legale da parte del creditore particolare del coniuge

Com'è noto, la sezione terza della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 6575 del 14.3.2013 (Pres. Amatucci, est. De Stefano), è intervenuta, *ex professo*, sulla *vexata questio* della disciplina cui soggiace il pignoramento dei beni della comunione legale tra i coniugi eseguito dal creditore particolare di uno di essi.

Si richiama l'attenzione sul principio di diritto statuito nella citata sentenza della quale si riporta di seguito la massima ed in allegato la sentenza:

“La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per debiti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione, abbia a oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita o assegnazione e diritto del coniuge non

debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione”.

Alla luce dell'indirizzo espresso dalla su richiamata pronuncia, appaiono necessarie le seguenti enunciazioni procedurali:

1. il bene facente parte della comunione legale dei beni dovrà essere pignorato per l'intero anche quando ad agire è il creditore particolare del coniuge;
2. il pignoramento deve essere notificato anche al coniuge non debitore poiché costui assume la posizione di parte processuale pur non essendo personalmente obbligato;
3. la documentazione ipocatastale depositata ai sensi dell'art. 567 dovrà riguardare entrambi i coniugi al fine di verificare se anche il coniuge non debitore abbia posto in essere atti dispositivi del bene pignorato;
4. dovrà essere notificato l'avviso di cui all'art. 498 c.p.c. anche ai creditori particolari del coniuge non obbligato;
5. con il decreto di trasferimento dovranno essere cancellate anche le ipoteche eventualmente iscritte contro il coniuge non obbligato;
6. il 50% del ricavato dalla vendita dovrà essere corrisposto al coniuge non obbligato senza portare in prededuzione le spese della procedura, che dunque graveranno integralmente sul restante 50%;
7. per concorrere alla distribuzione del ricavato il coniuge non obbligato non è onerato dalla necessità di spiegare un intervento, trovando applicazione l'art. 510, ultimo comma, c.p.c., che come sappiamo riconosce al debitore quanto sopravanza dalla distribuzione del ricavato.

Ne discende che il pignoramento dovrà aver ad oggetto l'intero bene e ciò nonostante nella garanzia patrimoniale del creditore particolare entrerà soltanto la metà del suo valore.

Dunque sarà necessario che il pignoramento:

- abbia ad oggetto quota pari a 1/1 del bene;
- sia notificato ad entrambi i coniugi;
- sia trascritto nei confronti di entrambi i coniugi, specificando nel quadro D della nota di trascrizione che uno solo dei coniugi è il debitore esecutato.

La documentazione ipotecaria e catastale dovrà, pertanto, esser depositata con riguardo ad entrambi i coniugi, così come gli avvisi di rito ex art. 498 c.p.c. dovranno eseguirsi anche ai creditori iscritti del coniuge non debitore.

Infine, nella fase relativa al riparto, dovrà disporsi l'attribuzione della metà del ricavato lordo della vendita in favore del coniuge non debitore oppure della metà del valore del bene in caso di assegnazione.

Alla luce di quanto precede si invitano tanto gli ausiliari del G.E. (custodi, delegati alla vendita, esperti) quanto gli avvocati a conformarsi alle indicazioni che seguono da valere per il caso in cui uno soltanto dei coniugi sia debitore esecutato distinguendo fra (a) procedure in corso e (b) procedure future.

a) Procedure già in corso

L'esperto, dopo aver acquisito, ove non presenti in atti, l'estratto dell'atto di matrimonio e copia dell'atto di provenienza del bene in capo al debitore esecutato, segnalerà al GE la trascrizione del pignoramento che fosse stata eseguita sul 50% del bene o dei beni staggiti e la eventuale mancanza della documentazione ipocatastale e dell'avviso ex art. 498 c.p.c. anche con riguardo al coniuge non esecutato.

Il creditore procedente dovrà estendere il pignoramento eseguendo una nuova trascrizione ed instando poi per la vendita dell'intero.

b) Procedure future (atto di pignoramento notificato in data successiva al 1° gennaio 2015)

Sarà rigettata l'istanza di vendita relativa al pignoramento della quota di bene facente parte della comunione legale. Il pignoramento sarà infatti affetto da nullità.


Sarà dichiarata improcedibile l'istanza di vendita che non fosse corredata della documentazione di cui all'art. 567, II co., c.p.c. e dell'avviso ex art. 498 c.p.c. ai creditori iscritti di entrambi i coniugi.

Si dispone l'affissione della presente circolare alla porta della Cancelleria Esecuzioni Immobiliari e la trasmissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed al Consiglio dell'Ordine dei Notai ed al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili, per la massima diffusione agli iscritti e la pubblicazione sul sito web del Tribunale.

Crotone, 8 gennaio 2015

Il Giudice Coordinatore della Sezione Esecuzioni Immobiliari

Arcangela Stefania Romanelli



Cyp. 08/04 2015



IL FUNZIONARIO

